

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 892 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - **Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per l'attivazione di Corsi di Laurea di ambito sanitario - Deliberazione di Giunta Regionale n. 868/2005 - Modifiche ed integrazioni**

PREMESSO che il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;

VISTA la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto 2/4/2001 del M.U.R.S.T., che prevede l'istituzione, in luogo di Diplomi Universitari in precedenza attivati, dei Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della prevenzione;

VISTO l'art. 2, comma 1 del citato Decreto M.U.R.S.T. 2/4/2001, che rinvia l'attivazione dei detti Corsi di Laurea ad appositi Protocolli d'Intesa tra le Università e le Regioni;

CONSIDERATO che il precedente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3904 del 2/8/2002 fra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" di durata triennale, era venuto a scadenza con l'anno accademico 2004/2005;

RILEVATO che in attesa del raggiungimento di un accordo fra le parti interessate alla nuova stipula del protocollo in questione, la Regione Campania, al fine di evitare il verificarsi di un pericolo vuoto normativo che avrebbe compromesso il regolare svolgimento delle attività corsali per l'anno accademico 2005/2006, con propria deliberazione n. 868 dell'8/7/2005, aveva approvato uno schema di protocollo d'Intesa, che ricalcava nelle sue parti essenziali il Protocollo vigente in precedenza, da sottoscrivere, nelle forme di rito, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

RILEVATO, altresì, che in un momento successivo l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha richiesto che al testo di detto protocollo venissero apportate alcune modifiche ed integrazioni dettate da precise esigenze funzionali di tutte le Amministrazioni interessate, nonché all'indispensabile adeguamento alle nuove normative legislative e regolamentarie del settore universitario;

RITENUTO di poter aderire alle richieste di modifica ed integrazione proposte dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" del citato Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 868/2005, in quanto non stravolgono l'impianto complessivo e l'impostazione di fondo dello stesso;

RITENUTO, altresì, che l'attivazione dei corsi di Laurea in sede decentrata debba restare comunque, subordinata alla stipula di apposita convenzione fra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e le AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. interessate, conforme ai contenuti dell'allegato Protocollo d'Intesa;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

**DELIBERA**

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

\* Di approvare lo schema di protocollo d'Intesa che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, nelle forme di rito, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

\* La presente deliberazione è inviata per l'esecuzione al Settore 02) Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, dell'A.G.C. 19) Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle UU.SS.LL., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori dell'A.G.C. Gabinetto della Giunta Regionale 01), nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione (02, dell'A.G.C. Gabinetto della Giunta 01) per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*

Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania per la formazione di laureandi dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede della Giunta Regionale della Campania

TRA

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - C.F. 00876220633 - rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e

La Giunta Regionale della Campania - C.F. 80011990639 - nella persona del Presidente pro-tempore, Dott. Antonio Bassolino, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Via S.Lucia, 81, Napoli;

- Visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Visto in particolare il 3° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 517/93, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria;
- Vista la Legge 341/90 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, richiamata dal D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto 2/4/2001 del M.U.R.S.T., che prevede l'istituzione, in luogo dei Diplomi Universitari in precedenza attivati, dei Corsi di Laurea per le Professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e della prevenzione, rinviando all'art. 2, comma 1, l'attivazione dei corsi stessi alla stipula di appositi Protocolli d'Intesa tra le Università e le Regioni;
- Considerato che il precedente Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3904 del 2/8/2002 fra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di durata triennale, è venuto a scadenza con l'anno accademico 2004/2005;
- Ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", che sia conforme al succitato impianto normativo e ridisciplini i rapporti tra i due Enti al fine di consentire alle AA.SS.LL., alle AA.OO.e agli I.R.C.C.S. di svolgere presso le loro sedi gli interi corsi di Laurea;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1**

Le premesse che precedono formano patto.

**Art. 2**

Nell'Ordinamento Universitario – Facoltà di Medicina e Chirurgia sono istituiti i Corsi di laurea delle professioni sanitarie che rilasciano i corrispondenti titoli di studio.

La formazione deve garantire oltre ad un'adeguata preparazione teorica un congruo addestramento professionale tecnico-pratico al fine di conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti.

I Corsi hanno durata triennale e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

I Corsi si svolgono presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", che ha istituito i Corsi medesimi e presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, le Aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario nazionale e istituzioni private convenzionate con l'Università stessa, accreditate a norma del decreto ministeriale 24/9/97 e successive modificazioni (D.M. 136/01).

La formazione degli studenti dei corsi di Laurea aventi inizio nell'anno accademico 2005/2006 - nel numero di posti disponibili per ciascuno dei corsi stessi individuati dal Decreto del M.I.U.R. del 23/6/2005 - sarà svolta presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per i profili di seguito indicati:

- Dietista
- Fisioterapista
- Igienista dentale
- Infermiere
- Infermiere pediatrico
- Logopedista
- Ortottista Assistente di Oftalmologia
- Ostetrica/o
- Tecnico audiometrista
- Tecnico audioprotesista
- Tecnico laboratorio biomedico
- Tecnico di neurofisiopatologia
- Tecnico di radiologia per immagini e radioterapia
- Tecnico Ortopedico
- Tecnico della Fisiopatologia cardioc. e perf. Cardiovascolare
- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

e presso le sedi delle strutture non universitarie del S.S.N. sotto indicate, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 24.9.97, per il numero degli studenti a fianco di ciascuna sede indicato:

AA.SS.LL./AA.O O.	n.corsi	D.U.	n. allievi
A.S.L. BN 1	1	Fisioterapista	15
A.S.L. NA 2	1	Infermiere	30
A.S.L. NA 3	1	Infermiere	30
A.S.L. NA 4	1	Infermiere	30
A.S.L. NA 5	1	Infermiere	30
A.S.L. SA 2	1	Ostetrica	15
	1	Tecnico Sanit. Laboratorio.Biomedico.	15
	1	Fisioterapista	15
A.S.L. SA 3	1	Infermiere	40
A.O. Rummo – BN	1	Tecn. Sanit. Radiologia per immagini e Radioterapia	8
A.O. Cardarelli - Napoli	1	Infermiere	30
		Fisioterapista	15
A.O. Monaldi – Napoli	1	Fisioterapista	15
A.O. Santobono – Napoli	1	Infermiere Pediatrico	20
A.O. Ruggi d’Aragona - Salerno	1	Infermiere	30
		Tecn. Sanit. Radiologia per immagini e Radioterapia	12
Istituto “Pascale” – Napoli	1	Tecn. Sanit. Lab. Biomedico	15

### Art. 3

Le strutture sede di formazione, esterne all’Azienda di riferimento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, debbono avere i requisiti specifici stabiliti per ciascun Corso di Laurea ai fini dell’accreditamento della struttura medesima (D.I. 24/9/97).

### Art. 4

I corsi d’insegnamento previsti dall’ordinamento universitario che si svolgono presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Azienda di riferimento – sono affidati a personale universitario o a contratto secondo le norme previste dalla legislazione universitaria, ovvero a personale dell’azienda di riferimento, incluso l’affidamento di funzioni di tutori a personale dotato di laurea del profilo professionale specifico del singolo Corso di Studio o titolo equipollente.

### Art. 5

Nelle sedi delle Aziende Ospedaliere o IRCSS o altre strutture del SSN, la titolarità dei Corsi d’insegnamento previsti dall’ordinamento universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.

I docenti non universitari del SSN sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, su approvazione del Consiglio di Facoltà e previo nulla osta del Direttore generale della struttura di appartenenza. La procedura di selezione prevede l'emanazione e la pubblicazione di un bando di concorso per gli insegnamenti da coprire, la presentazione dei curricula e la valutazione comparativa da parte del Consiglio di Facoltà.

La valutazione concerne:

- 1) la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento;
- 2) L'eventuale pregressa esperienza didattica e/o la frequenza a corsi di formazione didattica;
- 3) I titoli scientifici che documentino l'attività di ricerca svolta.

I corsi integrati sono organizzati in moduli affidati a docenti universitari o appartenenti al SSN.

Qualora la struttura presso la quale si svolge la formazione non disponga di unità di personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, la titolarità degli stessi sarà affidata dal Consiglio di Facoltà a personale universitario. In assenza di personale sia del S.S.N. sia dell'Università con i previsti requisiti per la docenza, il Consiglio di Facoltà può affidare la titolarità dei corsi d'insegnamento anzidetti mediante contratto a personale non universitario, secondo le norme regolamentari vigenti.

L'Università dovrà comunque assicurare la copertura, per ciascun anno di corso, di almeno tre insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma uno per ogni Corso integrato) da parte di personale universitario individuato dal consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

L'onere relativo alla docenza dei corsi espletati presso le sedi non universitarie del S.S.N. di cui al presente articolo, è a carico della struttura sanitaria (A.S.L./A.O./I.R.C.C.S.) sede di formazione.

Le strutture non universitarie del S.S.N. sedi dei Corsi di Laurea, di cui al precedente art. 3, verseranno all'Università di Napoli "Federico II" le somme destinate ai docenti della Università e al personale a contratto non universitario, a richiesta dell'Università.

Sia il personale universitario che quello dipendente del SSN saranno sottoposti ogni anno a procedure di valutazione, secondo le modalità stabilite dalla Facoltà.

Tale procedura va intesa come Valutazione Globale del Programma del Corso di Laurea, che include anche gli elementi di valutazione prodotti dagli studenti. Il programma valutativo viene eseguito preferibilmente ricorrendo a procedure obiettive sull'andamento dei Corsi integrati, sulla produttività del tirocinio guidato, sui risultati conseguiti dagli studenti e sull'attività quantitativa e qualitativa fornita dai docenti. I risultati della valutazione saranno considerati dal Consiglio di Corso di laurea ai fini della programmazione didattica per l'anno accademico successivo.

## Art. 6

Sono organi del Corso di Laurea:

- a) Il Consiglio di Corso, costituito da tutti i professori universitari di ruolo e ricercatori afferenti al Corso di studio, dai componenti le Commissioni di coordinamento delle sedi non universitarie di cui al successivo art. 7, nonché dai coordinatori dell'insegnamento tecnico-pratico di cui alla successiva lettera c). Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti composta da uno studente di corso per ogni sede del corso di Laurea.

Il Consiglio può operare attraverso una Giunta di Consiglio definendone composizione e compiti con approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio di Facoltà.

- b) Il Presidente del Corso, responsabile del medesimo, eletto ogni tre anni tra i professori universitari di ruolo dai membri del Consiglio del Corso di Laurea, immediatamente rieleggibile per un solo mandato.
- c) I Coordinatori dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio (uno per ciascuna sede di

svolgimento del corso), proposti dal Consiglio di Corso di Laurea e nominati dalla Facoltà tra coloro in servizio presso la struttura sede del corso, nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico pratici presso ciascuna sede del Diploma dura in carica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico pratici, organizza le attività complementari, assegna i tutori di tirocinio e ne supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio.

d) Le Commissioni di coordinamento nelle sedi non universitarie di cui al successivo art. 7.

### **Art. 7**

Il Coordinamento organizzativo, in ciascuna delle sedi non universitarie, è demandato ad una Commissione di Coordinamento così composta:

- due docenti universitari
- due docenti del SSN
- un docente del SSN, appartenente allo specifico profilo professionale.

I due docenti universitari sono proposti dal Consiglio di Corso di Laurea, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Rettore. I tre docenti del S.S.N. sono proposti dal Direttore Generale dell'ASL, approvati dal Consiglio di Facoltà e nominati dal Rettore.

Il Coordinatore è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà, sentito il Direttore Generale dell'A.S.L.

Detta Commissione dovrà curare l'organizzazione dell'attività formativa del Corso stesso.

### **Art. 8**

E' istituita una commissione paritetica per monitorare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa.

La commissione è formata da 2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nominati dal Rettore di cui uno su proposta del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, da 2 rappresentanti della Regione Campania e precisamente il Coordinatore dell'Area Generale Piano Sanitario Regionale ed il Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale e, relativamente ad ogni Corso di Laurea, un rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o Associazione professionale

La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

### **Art. 9**

Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea che si svolgono in sede non universitaria del S.S.N. sono assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Essi, per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, faranno riferimento esclusivamente agli uffici di segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di appartenenza.

### **Art. 10**

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all'art. 5. L'Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea.

A copertura dei succitati oneri l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quibus nella misura prevista e corrisponde alla Struttura del SSN, sede di Corso di Laurea, un contributo pari al 10% dell'ammontare dei contributi versati dagli iscritti.

### **Art. 11**

L'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. sede dell'attività decentrata di formazione assicura la necessaria copertura finanziaria per il funzionamento complessivo dei Corsi di laurea attivati presso le proprie sedi non universitarie, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e per le quali hanno formalmente manifestato adesione all'istituzione di Corsi di Laurea, nonché i costi del personale universitario e non universitario, ivi inclusi gli oneri derivanti dal precedente art. 7 (coordinamento amministrativo).

Ai fini della quantificazione del costo della singola docenza del personale universitario si specifica che esso è fissato in un importo lordo pari a 8000 euro per incarichi annuali, intendendosi per annuale l'affidamento di un corso di durata non inferiore a cinquanta ore, ovvero 4000 euro per incarichi semestrali, intendendosi per semestrale l'affidamento di un corso non inferiore a trenta ore, ridotto in proporzione alla durata effettiva dell'incarico, e comunque non inferiore alle 10 ore, solo se attribuita in regime di supplenza, più l'indennità di trasferta, da corrispondere secondo la normativa vigente, tenuto conto della distanza.

### **Art. 12**

Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale ed esplica i suoi effetti per tutta la durata dei Corsi di Laurea attivati nel triennio.

Il numero degli allievi iscrivibili e la tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, saranno per ciascun anno accademico individuati, rispettivamente, con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, a seguito di corrispondenza tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e la Regione Campania,

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto